



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ratifica deliberazioni presidenziali nn° 1 e 2 del 9 e 13 gennaio 1998.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 22 (ventidue) del mese di gennaio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 1 assunta dal Presidente in data 9 gennaio 1998, avente ad oggetto "Costituzione di parte civile nella causa penale contro Salamino Antonio";
- vista la deliberazione n° 2 assunta dal Presidente in data 13 gennaio 1998, avente ad oggetto "Ricorso ex art. 700 c.p.c. dipendente Altamura Antonio - Costituzione in giudizio - Mandato difesa all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale";
- ritenuti validi i motivi di urgenza addotti dal Presidente, specificati nella narrativa dei predetti provvedimenti nn° 1 e 2/1998;
- vista la nota, prot. aziendale n° 439, dell'avv. Matteo Giaccari, legale dell'AMAT nella costituzione di parte civile innanzi specificata, con cui richiede un congruo acconto in considerazione delle spese che lo stesso dovrà sostenere in relazione agli atti del processo;
- Visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di ratificare, come in effetti ratifica con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10 - comma c) - dello Statuto aziendale e dell'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/86, le deliberazioni nn° 1 e 2 assunte dal Presidente in data 9 e 13/gennaio/1998, in narrativa specificate;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Matteo Giaccari per la somma di £ 1.000.000, oltre a IVA e CAP, a titolo di acconto per fondo spese legali ed onorario nel procedimento penale in narrativa specificato;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



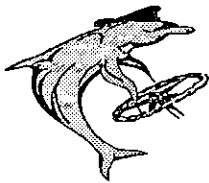
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **22 GEN. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. E.
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 28/gennaio/1998

Prot. n° : Dir/ 276/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

p.r. Mirabile 29.1.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 22 gennaio 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

PRETURA DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC

Il sig. Altamura Antonio elett.te dom.to ai fini del presente atto in Taranto al corso Piemonte 42, presso lo studio dell'avv. Diego Colucci che unitamente all'avv. Paolo Longo del Foro di Roma lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del presente atto

PREMESSO

che l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (A.M.A.T.), in esecuzione alla delibera n.212 dell'11.09.87 del consiglio di amministrazione, indiceva prova attitudinale per la copertura di n.1 posti di segretario livello V ex CCNL del 20.6.86, nel ruolo organico del personale dell'A.M.A.T.;

che la delibera "de quo", prevedeva espressamente che l'espletamento della prova attitudinale, si sarebbe realizzata in osservanza delle disposizioni contenute nel "Regolamento A.P. dell'A.M.A.T." adottato con delibera n.92/94 e successive modifiche;

che in particolare nella delibera n. 212 veniva disposta l'applicazione alla su detta prova attitudinale, della norma transitoria e di prima applicazione approvata con delibera n.297/96;

che tra l'altro la norma transitoria su indicata così testualmente prevedeva "per consentire alla partecipazione a concorso interno ai dipendenti, di livello uguale o inferiore al posto messo a concorso, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto. E' consentita altresì la partecipazione, con il primo gruppo degli aventi diritto, dei dipendenti inidonei definitivamente alle mansioni della qualifica di provenienza che siano in possesso del titolo di studio richiesto per il posto da coprire. In prima applicazione l'ammissione in sequenza ai concorsi avverrà come previsto dalla norma definitiva, ma saranno preliminarmente ammessi coloro che hanno espletato per almeno sei mesi le funzioni del posto da ricoprire";

ORIGINALE

30363/p2

N. 30363/1997

CONTOVERGIA LAVORO
L. 5.920

Taranto, 11
L'UFFICIALE GILDIZIARIO

Delega l'Avv. DIEGO COLUCCI

e l'Avv. PAOLO LONGO

a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, quello eventuale di appello opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o precetti, in sede fallimentare, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare per mio conto farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio in Taranto al Corso Piemonte n. 42.

Altamura Antonio

Taranto, 11

La firma è autentica.

Paolo Longo
Diego Colucci

depositata in Cancellia

IL 18 DIC. 1997

IL CANCELLIERE

- che in data 22.09.97 il ricorrente sig. Altamura Antonio presentava un'istanza alla direzione generale A.M.A.T. con la quale chiedeva di essere ammesso a partecipare alla prova attitudinale del concorso de quo;

- che nella stessa istanza il ricorrente sottolineava di essere inquadrato allo stato attuale con la qualifica di usciere, essendo risultato inidoneo alla qualifica di "agente di movimento", qualifica alla quale — lo stesso precedentemente apparteneva e non più riconosciutagli a seguito di un infortunio sul lavoro;

- che tale istanza seguiva in data 23.10.97 la risposta del direttore generale dell'A.M.A.T. ing. Francesco Lucibello il quale comunicava la non ammissione in prima istanza alla partecipazione alle prove attitudinali de qua in quanto "non è inidoneo definitivo alle mansioni della qualifica attualmente rivestita di usciere".

- che dall'elenco degli ammessi alla prova attitudinale, veniva data comunicazione in data 16.10.97 con contestuale comunicazione dell'espletamento della prova scritta in data 30.10.97.

SUL FUMUS

Dall'esame della risposta fornita dall'Amat al ricorrente sembra doversi capire che l'Azienda convenuta non ha ritenuto di ammettere il ricorrente al concorso sul presupposto che egli non risulti inidoneo rispetto alla qualifica attualmente rivestita che è quella di usciere.

In altre parole, sembra sempre di comprendere che l'Azienda convenuta abbia interpretato la norma transitoria citata nel senso che ammessi in prima istanza sono solo quei lavoratori inidonei rispetto alla propria qualifica e a cui non sia stata ancora assegnata una nuova qualifica.

Tale interpretazione è peraltro riduttiva e contrasta con il ben più ampio senso della citata norma regolamentare.

Questa infatti, laddove dispone che "e' consentita altresì la partecipazione, con il primo gruppo degli aventi diritto, dei dipendenti inidonei definitivamente alle mansioni della qualifica di provenienza che siano in possesso del titolo di studio richiesto per il posto da coprire" deve essere interpretata nel senso che deve essere ammesso alla valutazione in prima

istanza il lavoratore che sia comunque stato dichiarato inidoneo rispetto alla qualifica di provenienza.

Ebbene non può esservi dubbio che per qualifica di provenienza deve intendersi quella rispetto alla quale il lavoratore stesso è stato dichiarato inidoneo.

E pertanto requisito per essere ammessi in prima valutazione è esclusivamente quello della dichiarata definitiva inidoneità alle mansioni.

Null'altro aggiunge la norma transitoria citata ed in particolare non pone il limite che al lavoratore inidoneo sia stata, medio tempore, assegnata altra mansione per la quale pure risulti idoneo.

D'altro canto, il significato della norma regolamentare è quello di salvaguardare o meglio di favorire una riqualificazione di quei lavoratori che per effetto di infortunio o malattia si sono visti assegnare mansioni generalmente deteriori rispetto a quella di "provenienza".

Illegittima è dunque l'interpretazione data dall'Azienda convenuta della norma contrattuale anche perché tende a favorire esclusivamente quei lavoratori per i quali la inidoneità alla mansione assegnata sia stata accertata solo ed immediatamente prima l'indizione del concorso, così ponendo in essere un'ulteriore illegittimità sotto il profilo della disparità di trattamento tra lavoratori che si trovano in eguale situazione.

SUL PERICULUM

Dimostrata l'esistenza del buon diritto del ricorrente può osservarsi che, è palese, che l'espletamento del concorso di cui sopra, nonché la conseguenziale attribuzione del posto in concorso, porterebbe inevitabilmente un danno irreparabile ed irreversibile il quale si vedrebbe definitivamente negata la possibilità di accedere ad una qualifica adeguata rispetto alla professionalità svolta prima di essere dichiarato inidoneo.

Tutto quanto premesso

CHIEDE

Che l'Ill.mo Pretore di Taranto, Voglia, adottati gli opportuni ed urgenti provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 cpc, valutati i diritti del ricorrente, ordinare all'Amat, in persona del legale rappresentante p.t., di

inserire il ricorrente tra gli ammessi in prima istanza a partecipare alla prova
attitudinale per la copertura di un posto da segretario V° livello al fine
ultimo di far cessare la situazione di pericolo, riservando la domanda per il
risarcimento dei danni tutti nel giudizio di merito.

Vinte le spese.

Taranto 15 DIC. 1997

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

Si producono:

- 1.- Bando di concorso;
- 2.- Accordo aziendale per regolamentare le assunzioni e le progressioni di
carriera del personale dipendente dell'Amat;
- 3.- Elenco delle persone a sostenere la prova scritta;
- 4.- Lettera Amat in data 23.10.1997.

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 16-1-98
ore 15 ordinando alle parti di comparire per
severamente. Dispone che il ricorso e il presente
sentenza siano notificati al convenuto, a cura del
cancelliere, entro 10 giorni dalla data odierna
il firma 10-1-98

Taranto, li 29-12-97

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto - 5 GEN. 1988



IL CANCELLIERE

SEZIONE DISTRETTUALE DI TARANTO
La presente ha per oggetto la costituzione in giudizio
e l'incarico a rappresentare l'editto di cui all'articolo
115 del R.D. n. 2770 del 1924, in relazione al
giudizio di cui all'atto al Sig. AMALFI
personale del suo Episcopo rappresentante per sempre
il Sig. CESARE BATTI S.I. n. 657

Copia conforme all'originale

invece leg. a
e mani
addetto alla Cancelleria, incaricato alla ricezione
Vito Tamburrano
10 Gennaio 1988
VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTRETTUALE DI TARANTO

STUDIO LEGALE GIACCARI

Avv. Matteo Giaccari
Patrocinante in Cassazione

Dott. Nicola Cervellera
Dott. Grazia Pizzolante
Dott. Manuela Domina

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	439
del	15.1.98
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Taranto, li 12.01.98

Spett.le
A.M.A.T.
via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO -

PROC. PEN. SALAMINO ANTONIO + 18 (Delib. n.1 del 09.01.98)
(Alla c.a. del Sig. Semeraro)

Vi comunico che, malgrado la ristrettezza dei tempi, questa mattina sono riuscito a predisporre l'atto di costituzione di parte civile ed a raccogliere la firma del Direttore Generale, Ing. Francesco Lucibello, incontrato alla celebrazione del processo alle ore 15,00 di oggi.

Il processo è stato nuovamente rinviato all'udienza del 30.03.98, ore 14,30, in quanto non era stato notificato ad uno degli imputati il decreto di citazione.

Ho potuto altresì constatare che il fascicolo del P.M. è particolarmente voluminoso per cui, nei prossimi giorni, provvederò a richiedere copia degli atti del processo.

Vorrete, pertanto, predisporre la liquidazione di un congruo acconto in considerazione delle spese che lo Studio dovrà sostenere.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordata, colgo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Avv. Matteo Giaccari